



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

**Sede Nazionale**  
Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma  
Tel. 06/44188461  
Fax. 06/44249515  
E-Mail: polfis@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel. 322 2307442-429  
Fa 322 2307219 e-mail bruxelles@cna.it

**Divisione Economica e Sociale**  
*Ufficio politiche fiscali*

## **Comunicazione tributaria n. 42**

*Roma, 12 giugno 2009*

**Oggetto: Studi di settore – proroga dei versamenti – ambito di applicazione – interessi da rateizzazione – riduzione al 4%.**

### **Sommario**

<b>1. PREMESSA: LA PROROGA DEI VERSAMENTI COME RISULTATO DELL'AZIONE CONFEDERALE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. LA RATEAZIONE DEL VERSAMENTO E LA UFFICIOSA RIDUZIONE DEGLI INTERESSI .....</b>	<b>2</b>

## 1. Premessa: la proroga dei versamenti come risultato dell'azione confederale

E' stata annunciata la firma del Dpcm che proroga al **6 luglio 2009** il termine per il versamento delle imposte dirette ed IRAP senza lo 0,40%, limitatamente ai soggetti tenuti all'effettuazione di tali versamenti entro il 16 giugno 2009 "che esercitano attività economiche **per le quali sono stati elaborati gli studi di settore** ...e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore"<sup>(1)</sup>. E' possibile comunque l'effettuazione dei versamenti entro il più ampio termine del 5 agosto 2009, ovviamente in questo caso applicando la maggiorazione dello 0.40%.

Al fine di beneficiare della proroga occorre, quindi, essere un soggetto per cui lo studio di settore è stato elaborato e, comunque, aver dichiarato un volume di ricavi inferiore alla soglia di applicabilità degli studi di settore, ossia € 5.164.569. La proroga si estende ai collaboratori famigliari, ai coniugi di aziende familiari, ai soci di società di persone nonché ai soci di quelle a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Anche sulla base di quanto indicato nelle righe che precedono sono esclusi dalla proroga:

- le attività per quali si rendono applicabili i parametri;
- i contribuenti che sono entrati nel 2008 nel regime speciale dei "minimi".

Con riferimento ai contribuenti che hanno optato per il regime speciale dei "minimi" (articolo, 1 commi da 96 a 117 della legge n. 296/2006) è, infatti, opinione dell'Agenzia delle Entrate, sentita a riguardo per le vie brevi, che sebbene i contribuenti minimi presentano dei codici attività che rientrano nell'applicazione degli studi di settore, è vero anche che l'esclusione totale di tali contribuenti dal mondo degli studi di settore, compresa la mancata compilazione dell'allegato studi di settore, rientra nella logica sistematica che consente di affermare che gli studi di settore non sono elaborati con riferimento a loro.

Il provvedimento, richiesto insistentemente dalla Confederazione, e' un atto dovuto stante il ritardo nel rilascio del software Gerico avvenuto solo lo scorso 22 maggio 2009, ma ancor più per il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni ai modelli avvenuta solo lo scorso 5 Giugno 2009 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (pubblicazione che sostituisce quella sulla G.U. ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n°244) impedendo fino a tale data un utilizzo completo dello stesso Gerico specie per gli studi revisionati lo scorso dicembre 2008 (Com. Trib. n. 112/2008).

E' anche vero, tuttavia, che risulta incomprensibile il comportamento dell'Amministrazione finanziaria laddove ad appena 2 giorni lavorativi dalla scadenza dei versamenti, nelle more del testo ufficiale del DPCM legate solamente alla tempistica della pubblicazione della Gazzetta ufficiale, non anticipa il contenuto del predetto decreto di proroga dei versamenti, anche al fine di rendere ufficiale l'interpretazione che porta ad escludere dalla proroga i contribuenti minimi

## 2. La rateazione del versamento e la ufficiosa riduzione degli interessi

E' bene ricordare che il versamento può essere effettuato, in una unica soluzione, ovvero in un numero di rate di pari importo (articolo 20 del D.Lgs n. 241/1997). Nel secondo caso, il contribuente può scegliere il numero di rate, considerando, tuttavia che la rateizzazione deve **concludersi entro novembre**.

Sulla rateizzazione si rendono applicabili gli interessi **nella misura del 6%** annuo (5% + 1%)<sup>(2)</sup>, misura che, tuttavia, **dovrebbe ridursi al 4%** per effetto di un decreto ministeriale in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.

A tal riguardo abbiamo sollecitato l'Agenzia delle entrate a riformulare la tabella delle rateazioni inserita nei modelli UNICO 2009, anche alla luce della riduzione dei tassi di interesse disposta con apposito D.M. in corso di pubblicazione nella G.U.

In tale occasione abbiamo, inoltre, sottolineato all'Agenzia delle Entrate come sia inconcepibile, non avere informazioni ufficiali su una questione che investe adempimenti scadenti a soli 2 giorni lavorativi da oggi.

a cura di **Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali**

(CC/cc/proroga dei termini)

<sup>1</sup> Il testo del D.P.C.M. è pubblicato a pag. 33 del "Il Sole 24 Ore" 10 giugno 2009.

<sup>2</sup> Per adesso, infatti, si rende applicabile la misura del 5% prevista dall'articolo 3, comma 141 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 alla quale occorre aggiungere l'1% previsto dall'articolo 20 del D.Lgs n. 241/1997.

